



Ha esposto la ricorrente di aver ricoperto il ruolo di segretario Generale del comune di [REDACTED] dal [REDACTED] al [REDACTED], con classe B, in riferimento la popolazione del comune di [REDACTED], compresa tra i 10.000 e i 65.000 abitanti (doc.1).

Ha altresì esposto che in data [REDACTED], con deliberazione della Giunta numero [REDACTED], è stato approvato il nuovo modello organizzativo del comune di [REDACTED] che dal [REDACTED] non annovera nel proprio organico alcuna risorsa con qualifica dirigenziale (doc.2)..

Di aver pertanto chiesto, con lettera datata [REDACTED], indirizzata al sindaco di [REDACTED] [REDACTED], la liquidazione della quota alle spettanze dei diritti di segreteria in relazione all'attività di rogito, espletata in qualità di segretario comunale a decorrere dal giorno [REDACTED], cioè dal giorno successivo all'approvazione del nuovo modello organizzativo privo della dirigenza.

Richiesta non accolta per cui ha presentato ricorso innanzi a questo Tribunale.

Con memoria depositata in data 5.5.2017 si è costituito in giudizio il Comune convenuto chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, non richiedendo attività istruttoria, è stata discussa alla prima udienza del 15 maggio 2017.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Occorre in primo luogo richiamare il quadro normativo di riferimento e in particolare l'articolo 10, comma 2. e comma 2 bis, del D l n. 90/2014 che così statuisce: *"2. "l'articolo 30, secondo comma della legge 15 novembre 1973 numero 734 è sostituito con il seguente il Provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune e alla Provincia"*

2.bis "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 numero 734, come sostituito dal comma due del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2, 3,4, e 5, della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 numero 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"





Il comune di [REDACTED] dal [REDACTED] è privo di area dirigenziale (doc.2)

Risulta pacifico il ruolo di segretario comunale svolto dalla ricorrente.

Alla luce di queste circostanze il ricorso deve essere accolto in conformità con l'orientamento già espresso da questo Tribunale (sentenza numero 1539 del 18 maggio 2016, estensore dott.ssa Moglia e sentenza numero 2516 del 2016 estensore Dott.Perillo) nelle sentenze che qui si richiamano, anche ai sensi dell'articolo 118 disposizioni attuazione, secondo cui: *“la norma in esame sembra chiara nell'individuare quali destinatari del beneficio di cui all'articolo 30 di cui alla legge n. 134 del 73, due categorie di segretari comunali: quelli che operano presso enti locali privi dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale..... La norma infatti riconoscendo a tutti i segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B,) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigente. Posto che, come detto e allo stato non smentito, presso i comuni ove opera la ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, non dovrebbe esserci ragione per negarle il rivendicato diritto.*

La ratio della norma poi pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazioni stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole garantista; quanto agli altri segretari il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali.

La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'articolo 37 CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria”.

Questo Tribunale ha ribadito tale interpretazione della norma sopra richiamata, nonostante le pronunce di segno contrario della giustizia amministrativa.

In particolare ha chiarito che: *“ non ignora il giudicante che anche di recente la Corte dei Conti, da ultimo con la sentenza del 15/9/2016 ha espresso orientamento difforme, nondimeno non si condividono le argomentazioni esposte. In particolare deve osservarsi che la stessa interpretazione letterale della normativa in commento (che riconosce diritti di rogito ai segretari comunali che non hanno qualifica*





dirigenziale) lascia chiaramente intendere che il legislatore non ha avuto riguardo al trattamento stipendiale (pacificamente parificato tra i segretari di fascia B e quelli di fascia A con qualifica dirigenziale) ma inteso introdurre un criterio strettamente limitato alla formale qualifica di appartenenza (giacché diversamente, non vi sarebbe stato riferimento alla qualifica bensì al trattamento stipendiale) pertanto non si può che ribadire la correttezza dell'orientamento già espresso in questa sede dal tribunale di Milano”.

Condividendo l'interpretazione sopra riportata già espressa da questo Tribunale, nel caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente pacificamente ha svolto attività di segretario comunale e che il Comune di ██████████, dai documenti in atti (doc.2, 3), risulta privo di personale dirigenziale.

In ordine a tale ultima circostanza le osservazioni del Comune convenuto, secondo cui non vi sarebbe certezza sul punto, non colgono nel segno, posto che la dotazione organica dell'ente non prevede dirigenti e che la deliberazione della Giunta, numero █ del ██████████ ha espressamente previsto di “sopprimere l'area della dirigenza dalla dotazione organica del Comune di ██████████ eliminando le tre posizioni dirigenziali previste nell'attuale struttura organizzativa...” e di “..autorizzare il sindaco, stante la carenza dal ██████████ di personale avente qualifica dirigenziale, ad attribuire con propri decreti, temporaneamente e non oltre il ██████████, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, TUEL ai funzionari apicali, già precedentemente incaricati di posizione organizzativa le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, TUEL, confermandoli negli ambiti di operatività già loro assegnati (...) nonché ad attribuire al segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma quarto, TUEL l'incarico relativo alle funzioni di cui all'articolo 107 TUEL per i settori cui non sia preposto un funzionario incaricato di posizione organizzativa” (documento due)

Il sindaco poi ha dato attuazione alla delibera sopra riportata emanando sette decreti con i quali ha affidato le funzioni ivi indicate (decreti nn. da █ a █ del giorno █ ██████████, docc.3 e 4 ricorso).

Alla luce delle considerazioni che precedono non sussiste alcuna ragione ostativa all'accoglimento del ricorso come proposto da ██████████.

Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento dei diritti di segreteria come documentati ricorso, con condanna del convenuto Comune a





corrispondere gli importi di cui al dispositivo, trattandosi di attività e importi non oggetto di contestazione.

Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti dovendosi avere riguardo per quanto riguarda il Comune convenuto, al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che senza dubbio ha rappresentato una fonte di interpretazione vincolante nella disciplina della presente fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 2157 2017 così provvede:

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dei diritti di segreteria per i periodi indicati nel ricorso e per l'effetto condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento della somma di € [REDACTED], oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite;
- indica in 60 giorni il termine per il deposito della decisione.

Milano, 15 maggio 2017

Il Giudice
Francesca Capelli

